

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Con decreto presidenziale N. 255/2017 del 10.03.2017 il Tribunale Amministrativo per Lombardia, con sede in Milano, Sezione Terza, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso numero di registro generale 452 del 2017, proposto da GIOVANNA MISITI, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Cilea, con domicilio eletto presso lo studio Silvia Ciceri in Milano, viale Argonne, contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TORINO e nei confronti di ANGELA LUCIA NARSETE nonchè << *dei soggetti che attualmente risultano iscritti nelle graduatorie per le classi di concorso della scuola dell'infanzia e primaria* >> come da notificazione per pubblici proclami disposta dal Presidente presso il Tribunale di Milano nel procedimento giudiziario R.G. N. 8459/2015, per l'ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla SENTENZA N. 1082/2016 pubblicata in data 7 aprile 2016 ed emessa dall' Ecc.mo Giudice del Lavoro adito presso il Tribunale di Milano a definizione del GIUDIZIO R.G. N. 8459/2015; **FATTO:** La summenzionata sentenza del Tribunale di Milano – Sezione del Lavoro – N. 1082/2016 ha accertato e dichiarato: << *il diritto di MISITI G. al reinserimento, a far data dalla domanda, nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Torino per la scuola dell'infanzia e la primaria per gli anni scolastici dal 2014 al 2017 e con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, oltre a quello relativo all'aggiornamento* >>. Contestualmente: << *Condanna il MIUR a reinserire la ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Torino per la scuola dell'infanzia e la primaria per gli anni scolastici dal 2014 al 2017 e con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, oltre a quello relativo all'aggiornamento*>>. Nelle more del detto procedimento la docente presentava tempestiva domanda cartacea al Piano Straordinario di Assunzione a tempo indeterminato disciplinato dalla Legge 107/2015 della c.d. "Buona Scuola" (art.1, co.95/105) rientrando così, dopo il reiserimento nelle GAE per la provincia di Torino, a pieno titolo, nella categoria dei titolari del diritto ad essere assunti a tempo indeterminato secondo le procedure prescritte dagli artt. 95/105 della citata Legge che la stessa ha tempestivamente attivato; l'ATP di Torino, invero, si limitava a reinserire l'istante nella III fascia delle Graduatorie Ad Esaurimento della scuola infanzia e primaria non adottando però i dovuti provvedimenti atti a consentirne la partecipazione alla fase c) Piano Straordinario di Assunzioni e ciò in violazione dei seguenti motivi di **DIRITTO:** Inottemperanza del giudicato (sentenza n. 1082/2016 del 7 aprile 2016 Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro). 1) Violazione della legge 107/2015 (art. 1.co. da 95 a 108) - Diniego della Pubblica Amministrazione in ordine alla partecipazione al piano straordinario di assunzione a tempo indeterminato;2) Diniego della Pubblica Amministrazione in ordine al riconoscimento della titolarità di ogni ulteriore diritto soggettivo e potestativo previsto dalla legge 107 del 13 luglio 2015. **CONCLUSIONI:** Si conclude affinché l'Ecc.mo **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE della LOMBARDIA** così come adito, in accoglimento del presente ricorso, voglia ordinare *ex art.* 112 e ss c.p.a. alle Pubbliche Amministrazioni resistenti l'ottemperanza della sentenza dichiarando la nullità di eventuali provvedimenti di non ammissione alle procedure di reclutamento di cui alla fase c) della Legge N. 107/2015 e *inter alia*, dichiarare il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, e in tale ipotesi condannare le Pubbliche Amministrazioni resistenti ad assumere la ricorrente nel rispetto del piano straordinario di cui alla citata legge, nonché ordinare *ex art.* 117 c.p.a. alle Pubbliche Amministrazioni resistenti di provvedere al compimento di ogni atto utile e necessario a realizzare con efficacia retroattiva il diritto all'assunzione a tempo indeterminato nell'ambito e nel rispetto delle procedure del Piano Straordinario di assunzione ai sensi della Legge 107/2015 e provvedere al compimento di ogni atto utile e necessario a realizzare con efficacia retroattiva al ricorrente la titolarità di tutti i diritti previsti e riconosciuti in capo al personale docente parimenti iscritto nelle Graduatorie Ad Esaurimento di cui trattasi per il triennio 2014/2017; nominare, ove occorra, un commissario *ad acta* per l'esecuzione dei superiori ordini; adottare ogni altro provvedimento ritenuto utile alla tutela invocata dal ricorrente, con vittoria di spese e compensi difensivi.

Il ricorso viene notificato a tutti coloro che sono utilmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di scuola infanzia e primaria della provincia di Torino per il triennio 2014/2017.

Reggio Calabria lì, 16.03.2017

Avv. Rosa Cilea